



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1816m s.l.m. – Zona extradoganale
Plaza dal Comun, 93 - 23030 Livigno - Tel. 0342/991.111 - Telefax 0342/991.100
Cod. fisc. 83000850145 - <http://www.comune.livigno.so.it> - e-mail: segreteria@comune.livigno.so.it

Nr. 32 Registro Ordinanze

Prot. 2059 Cat. IX/2

OGGETTO: Uso delle motoslitte, quad, go kart e veicoli simili e noleggio dei medesimi nel territorio del Comune di Livigno (SO).

Responsabile del procedimento: Comandante Polizia Locale - Cristoforo Domiziano FRANZINI

IL SINDACO

VISTI

- *il regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 170 del 28.11.1990 avente ad oggetto: "Modifiche al regolamento comunale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa per l'introduzione delle regolamentazione sul noleggio di cicli, ciclomotori etc".*
- *la propria precedente ordinanza n. 152 del 16.11.2007 avente ad oggetto: "Uso delle motoslitte, quad e noleggio delle medesime nel territorio del Comune di Livigno".*

CONSIDERATO CHE:

- con la sopra menzionata ordinanza la circolazione delle motoslitte, quad e veicoli simili, sia per quanto riguarda l'attività di noleggio che per l'eventuale pratica libera ed individuale, è stata limitata nelle due sotto elencate zone:
 1. Zona Lago – Beltram – Campacc;
 2. Zona Passo Eira.

RITENUTO OPPORTUNO per ragioni di sicurezza, incolumità pubblica e tutela ambientale, modificare le previgenti disposizioni sulla circolazione delle motoslitte, quad, go kart e veicoli simili – essenzialmente nella parte riguardante i percorsi da utilizzare - senza mutare le zone a ciò riservate.

VISTI:

- l'art. 8.42 del vigente Regolamento di Polizia Amministrativa;
- la Legge 24.11.1981 n. 689;
- il Regio Decreto 18.06.1931, n 773 e il relativo regolamento di attuazione;
- Il DPR 24.07.1977, n. 616;
- Il D.lgs 13.07.1994, n. 480;
- la L.R. 05.12.2008 n. 31 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- il Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- gli Art. 50 del D.Lgs. nr. 267/2000 e l'art. 34 del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1. **E' vietata la circolazione delle motoslitte, Quad, Go Kart e veicoli simili, su tutto il territorio comunale**, fatte salve, con tracciati segnalati e debitamente innevati, le eccezioni e le deroghe previste dalla presente ordinanza.

2. La circolazione dei sopra richiamati veicoli, sia per l'attività di noleggio che per l'eventuale pratica libera ed individuale, è consentita nell'ambito delle sole zone di seguito specificate e meglio illustrate sulle allegate planimetrie:

1. Zona Lago – Beltram - Campacc.
2. Zona Passo Eira.

La sosta dei mezzi in attesa della clientela, o nella fase di trattative con la stessa, è consentita solo entro le zone individuate con la presente ordinanza e con l'obbligo di spegnere il motore durante la sosta.

I percorsi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di noleggio devono essere accuratamente segnalati.

All'interno di ogni singolo percorso è possibile la circolazione di massimo 15 veicoli contemporaneamente

3. I giri potranno effettuarsi solo nei seguenti periodi ed orari:

- dal 1° dicembre al 02 maggio, di ogni anno, dalle ore 09.00 alle ore 19.00;
- dalle ore 09.00 alle ore 21.00 solo nella Zona Lago;
- il percorso da utilizzare per raggiungere il ristoro Calcheira (fino al parcheggio nella zona denominata "Plazec") e il percorso da utilizzare per raggiungere il ristoro Val Alpisella in località "Ponte delle Capre" sono utilizzabili esclusivamente dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e solo per il trasporto dei clienti (*andata e ritorno*) che necessitano dover raggiungere tali ristori.

Non sono ammesse deroghe a tali orari se non per manifestazioni eccezionali che esulino dalla normale attività di noleggio.

4. L'eventuale attraversamento di strade dovrà essere vigilato direttamente dall'esercente l'attività di noleggio o da proprio personale.

5. Al di fuori degli ambiti previsti dai punti 1 e 2, la circolazione dei veicoli sarà consentita, su percorsi e ad orari concordati con il Comando Polizia Locale, solo a chi – dietro specifica richiesta – comprovi di necessitare l'utilizzo dei veicoli per soddisfare proprie esigenze personali e/o economiche.

6. La circolazione dei veicoli è consentita senza restrizioni di luogo e di tempo:

- a) **alle Forze di Polizia e di soccorso, antincendio, di vigilanza, adibiti a pubblica utilità** che ne siano dotati o che ne abbiano l'uso per operazioni e servizi di loro competenza;
- b) **all'Azienda Promozione Turistica** per l'esercizio di lavori od opere a cui l'Azienda stessa è deputata;

Segue Ordinanza nr. 32 del 29 gennaio 2010

- c) la circolazione è anche consentita alle **società proprietarie degli impianti di risalita**, all'interno delle relative aree sciabili e per gli esclusivi compiti al servizio degli impianti medesimi o per supporto tecnico ad operazioni di soccorso piste, rimanendo fermo il divieto di trasporto di terzi che non siano direttamente interessati alle operazioni di manutenzione tecnica degli impianti o facenti parte del personale addetto agli impianti.
Le società proprietarie degli impianti devono apporre sui veicoli scritte adesive ad alta visibilità che ne identifichino la proprietà, segnalando il numero e i dati identificativi dei medesimi al Comando Polizia Locale.
7. Non è consentito guidare i veicoli senza aver conseguito la patente per la guida di motoveicoli o autoveicoli.
8. La guida deve essere consentita a persone maggiori di 18 anni di età muniti di un valido documento di identità e di idoneità alla guida. Altresì, per i conducenti minorenni di anni 18, muniti di regolare patente di guida cat. A, non è consentito il trasporto di altre persone.
9. E' vietato porre in circolazione veicoli senza la dovuta copertura assicurativa, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
10. E' assolutamente vietata la circolazione dei veicoli nelle strade, vie e piazze comunali, lungo le piste da sci e sugli itinerari pedonali. E' vietato anche il semplice attraversamento degli stessi
11. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.
12. In prossimità del centro abitato, in presenza di pedoni o sciatori, in corrispondenza di curve, dossi, strettoie, ecc. e nei casi di scarsa visibilità è fatto obbligo condurre i veicoli a velocità particolarmente moderata; è inoltre severamente vietato provocare rumori molesti causati sia dal modo di condurre le motoslitte o quad che da altri atti o comportamenti connessi con la circolazione stessa; è altresì fatto obbligo di mantenere sempre accesi e funzionanti i dispositivi di illuminazione visiva.
13. Lo svolgimento di allenamenti e/o gare con i veicoli indicati al punto n. 1 - da parte di singoli privati non inseriti in un calendario nazionale e/o internazionale – dovranno essere preventivamente autorizzato dal Comando di Polizia Locale di Livigno e dovranno svolgersi su percorsi segnalati. Dovrà essere predisposta ogni misura atta alla salvaguardia della pubblica incolumità utilizzando transenne od altri manufatti, nonché proprio personale presente in loco, munito di apposito bracciale o corsetto di riconoscimento e non dovranno essere – in alcun modo – intralciate le normali attività di noleggio regolarmente autorizzate.

Obblighi dei titolari di attività di noleggio:

- a) I titolari di noleggio devono depositare, presso l'ufficio commercio:
- copia contrassegno identificativo da apporsi su ogni mezzo adibito a noleggio;
 - copia assicurazione per responsabilità civile verso terzi;
 - copia certificazione idoneità alla conduzione dei mezzi.
- b) I titolari di noleggio devono curare che i veicoli adibiti a noleggio siano sempre in condizioni di perfetta efficienza.
- c) I titolari di noleggio hanno l'obbligo di annotare sul registro delle operazioni (preventivamente vidimato dall'Ufficio Commercio) le generalità complete dei clienti, gli estremi dei documenti di riconoscimento e i dati relativi ai veicoli noleggiati, nonché l'ora di assegnazione del mezzo noleggiato.

Segue Ordinanza nr. 32 del 29 gennaio 2010

- d) I titolari di noleggio devono presentare – al Comando Polizia Locale – ogni anno prima dell'inizio dell'attività, copia della disponibilità dei terreni privati toccati dal percorso e, se aree pubbliche, richiedere l'occupazione del suolo pubblico.
- e) I titolari di noleggio, o loro dipendenti, devono sempre accompagnare i clienti. L'accompagnatore deve vigilare affinché la condotta dei veicoli da parte dei clienti avvenga nelle condizioni di massima sicurezza, a velocità commisurata alle condizioni del percorso e alla presenza di eventuali altre persone o animali presenti sul percorso
- f) I titolari di noleggio devono esporre, sul luogo del noleggio, in modo visibile gli orari di apertura e chiusura nonché il listino dei prezzi praticati, la planimetria della pista e dei percorsi autorizzati e il regolamento d'uso.
- g) I titolari di noleggio devono applicare ad ogni veicolo una targa adesiva di identificazione ed un contrassegno numerico ad alta visibilità.
- h) E' fatto **obbligo dell'uso del casco protettivo omologato per tutti gli utilizzatori dei veicoli** (titolari, clienti, dipendenti etc.).
- i) I veicoli destinati al noleggio e quelli del titolare o degli accompagnatori devono, di volta in volta, essere portati nella zona prescelta con mezzo idoneo e in regola con le norme del vigente codice della strada.
- j) E' fatto obbligo assoluto ai titolari di licenze di noleggio di sospendere l'attività ogni qualvolta, a seguito di comunicazione – anche telefonica – da parte del Comando Polizia Locale si paventino pericoli di slavine o valanghe per abbondanti nevicate, per intense bufere o comunque per un clima notoriamente idoneo a provocare fenomeni di distacchi nevosi, o per qualsiasi altra situazione di pericolo che possa compromettere la sicurezza degli utenti.
- k) I titolari di noleggio, qualora debbano sostituire le motoslitte in uso, dovranno dotarsi di motoslitte con motore a 4 tempi, a bassa emissione di gas di scarico conforme alle norme antinquinamento Euro 3.

SANZIONI:

La violazione alle disposizioni della presente ordinanza, in conformità al combinato disposto degli artt.li 59 e 61, comma 10, *L.R. 05 dicembre 2008 n. 31*, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma:

- **da € 105,57 a € 316,71**, per chiunque transiti senza autorizzazione.

Ai fini della conciliazione immediata gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, cui saranno assoggettati i trasgressori agli obblighi, divieti o limitazioni di cui trattasi, sono così determinati:

- **€ 105,57** per ogni singola violazione commessa in violazione alle disposizioni della presente ordinanza.

Il provvedimento sanzionatorio seguirà la prassi prevista dalla Legge 689/81.

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. (*Art. 18 comma 1 legge 689 del 1981*)

Alle sanzioni pecuniarie consegue, per quanto riguarda l'attività di noleggio, nel caso di accertamenti di 3 violazioni nell'arco dell'anno solare, la sospensione dell'attività di noleggio per un periodo non inferiore a 3 mesi da applicarsi nel medesimo arco temporale dell'esercizio dell'attività.

E' fatta salva l'azione penale nei casi previsti dalla legge.

Segue Ordinanza nr. 32 del 29 gennaio 2010

I tracciati indicati nell'allegata planimetria potranno subire delle modifiche. Alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza potranno aggiungersi ulteriori limitazioni, in base alle condizioni d'innevamento, alle condizioni niveo meteorologiche che si verificheranno ed all'accertamento d'eventuali e ripetute violazioni in materia di cui trattasi;

La precedente Ordinanza n. 152 del 16.11.2007 avente ad oggetto: "Uso delle motoslitte, quad e noleggio delle medesime nel territorio del Comune di Livigno" è revocata con l'entrata in vigore della presente.

Il Comando Polizia Locale, il Comando Stazione Carabinieri di Livigno, Corpo Forestale dello Stato e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs 30.4.1992, n. 285 sono incaricati di curare l'esecuzione e il rispetto della presente;

DISPONE

Copia della presente sarà inoltrata a: Noleggiatori motoslitte e quad, Comando Polizia Locale - Stazione Carabinieri Livigno (SO), Corpo Forestale dello Stato – Polizia Locale Provinciale di Sondrio - Ufficio Tecnico Comunale – Albo – A.P.T.M., Telemonteneve, per quanto di competenza;

Che il presente provvedimento venga inviato per conoscenza e per quanto di competenza agli Enti ed Autorità interessate al medesimo, a cura del Comando di Polizia Locale di Livigno (SO).

Dalla Casa Comunale, li 28 gennaio 2010

Il Sindaco

Attilio Lionello Silvestri



COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90

Unità organizzativa responsabile del procedimento: Servizio Sicurezza

Responsabile: Comandante Polizia Locale C.A. FRANZINI Cristoforo Domiziano.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di Milano nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo (Legge 06/12/1971 nr. 1034), o in alternativa, alla Presidenza della Repubblica entro 120 giorni.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.